



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: MODIFICHE
COSTITUZIONALI E ATTIVITÀ D'IMPRESA**
*ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY:
CONSTITUTIONAL MODIFIES AND BUSINESS
ACTIVITIES*

Relatore:

Prof. Barbara Ermini

Rapporto Finale di:

Chiara Generali

Anno Accademico 2023/2024

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
CAPITOLO 1 LA SOSTENIBILITÀ	6
1.1. <i>ETIMOLOGIA DELLA SOSTENIBILITÀ.....</i>	6
1.2. <i>CRONOLOGIA DELLA SOSTENIBILITÀ</i>	7
1.2.1. Evoluzione nel contesto internazionale	7
1.2.2. Evoluzione nel contesto europeo	9
1.3. <i>DIMENSIONI DELLA SOSTENIBILITÀ.....</i>	11
CAPITOLO 2 L'INCLUSIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 9 E 41	13
2.1. <i>PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE C.3156-B.....</i>	13
2.2. <i>MODIFICA ARTICOLO 9: TESTO ORIGINALE E TESTO MODIFICATO</i>	15
2.3. <i>ANALISI DEL SIGNIFICATO GIURIDICO DELL'INCLUSIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE</i>	16
2.4. <i>MODIFICA ARTICOLO 41: TESTO ORIGINALE E TESTO MODIFICATO</i>	19
2.5. <i>EFFETTI DELLA NUOVA FORMULAZIONE COME LIMITE ALLA LIBERTÀ ECONOMICA IN FUNZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE</i>	20
CAPITOLO 3 RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA COME STRUMENTO PER RAGGIUNGERE LA SOSTENIBILITÀ	24
3.1. <i>DEFINIZIONE.....</i>	24
3.2. <i>TRIPLE BOTTOM LINE.....</i>	25
3.3. <i>PERCHÉ SI FA RICORSO ALLA RSI?</i>	27
3.4. <i>INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ PER LE IMPRESE.....</i>	30
3.5. <i>LA COMUNICAZIONE NELLA RSI.....</i>	32
3.5.1. Strumenti di comunicazione	33
3.5.1.1. Certificazioni sociali	33

3.5.1.2. Certificazioni ambientali.....	34
3.5.1.3. Bilanci.....	35
CONCLUSIONI.....	36
Bibliografia.....	38
Sitografia.....	39

INTRODUZIONE

Nel presente lavoro di Tesi si propone di approfondire il tema della Sostenibilità, con particolare riferimento all'importanza che ha assunto negli ultimi anni.

Questo è frutto della consapevolezza maturata dagli individui circa l'esauribilità delle risorse e della sempre più urgente necessità di praticare modelli di sviluppo che siano sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Nel primo capitolo andremo a delineare le origini di questo termine e ripercorreremo le tappe fondamentali da quando la sostenibilità iniziò ad essere un argomento dibattuto da organizzazioni mondiali, fino agli anni più recenti in cui l'Unione Europea si è esposta in prima linea nel perseguimento di questo ambizioso obiettivo.

Proseguiremo, nel secondo capitolo, con l'analisi delle modifiche costituzionali agli articoli 9 e 41, per testimoniare la consapevolezza raggiunta, anche dal legislatore, dell'importanza di andare ad aggiungere tematiche ambientali tra i principi fondamentali della nostra Carta di cui all'articolo 9 e la necessità di andare a completare l'articolo 41 con l'inserimento dell'unica dimensione mancante di sviluppo sostenibile, ovvero quella ambientale.

Consci che per invertire le tendenze di uno sviluppo che ha perseguito per molti anni solo risultati economici, non è sufficiente soltanto l'intervento delle istituzioni, si è mostrato nel terzo capitolo come anche i privati possano contribuire in questo percorso.

È stato analizzato come le imprese attraverso lo strumento di responsabilità sociale possano includere tra i loro obiettivi, oltre quelli economici, anche quelli sociali ed ambientali, mettendo in evidenza gli strumenti di come attuarla, valutarla e comunicarla.

CAPITOLO 1 LA SOSTENIBILITÀ

1.1. ETIMOLOGIA DELLA SOSTENIBILITÀ

Riuscire a determinare il vero significato di sostenibilità non è mai stato semplice. Questo processo risulta talmente complesso, che anche analizzando le difformità linguistiche presenti nelle diverse traduzioni non ci permette di avere una visione chiara ed univoca del termine.

“Sustīneo o sustinēre” rappresenta il verbo latino la cui espressione sostenibilità deve la sua origine etimologica, il quale intende esprimere un concetto di resistenza e durata.

In inglese viene utilizzato il termine *sustainable* ossia “mantenere” o “prolungare nel tempo”.

In francese invece non è possibile utilizzare lo stesso termine, *soutenable* in quanto la sua traduzione è “difendibile”, riferito ad una opinione. È necessario quindi andare a ricercare una locuzione che esprima una idea di durevole, ossia “*developpement durable*”.

In latino americano invece l’attenzione non è posta sullo sviluppo, ma viene enfatizzata la relazione tra le relazioni tra esseri umani e la natura che viene considerata come soggetto di diritto e pertanto titolare dei diritti dell’esistenza e del rispetto dei suoi cicli. In tale contesto viene utilizzato il termine *buen vivir*.

1.2. CRONOLOGIA DELLA SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità inizia ad essere un tema dibattuto a partire dagli anni 60 del secolo scorso, quando le generazioni si posero per la prima volta il problema dell'esauribilità delle risorse del pianeta.

Tale dibattito assunse importanza mondiale, tanto da diventare argomento fondamentale in una serie di Conferenze e di manifesti programmatici.

1.2.1. *Evoluzione nel contesto internazionale*

Gli eventi fondamentali a livello mondiale della storia della sostenibilità sono:

- *Conferenza di Stoccolma del 1972*: i temi ambientali furono introdotti per la prima volta all'interno di una dichiarazione, l'ambiente diventa un elemento essenziale dello sviluppo.¹
Vengono redatti 26 principi, riportati nella dichiarazione finale.²
- *Our Common Future – Il rapporto Brundtland 1987*: questo scritto fu il risultato dei lavori della Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo (World Commission on Environment and Development

¹ *Conferenza di Stoccolma 1972*: Conferenza delle Nazioni unite, svoltasi dal 5 al 16 giugno 1972, nella quale si riunirono 113 delegati di nazioni partecipanti.

²26 principi della Dichiarazione di Stoccolma sono consultabili al sito: <https://digitallibrary.un.org/record/523249?v=pdf> United Nations. "Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972"

WCDE), istituita dall'ONU, presieduta dall'allora premier norvegese Gro Harlem Brundtland. Nel rapporto viene introdotta la seguente definizione: «Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri»³.

- *Conferenza Onu su ambiente e sviluppo – Rio de Janeiro 1992:* Venne convocata nel 1989 la United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) con il compito di trovare esecuzione alle indicazioni contenute nel Rapporto Brundtland. Vennero elaborati 27 principi sono contenuti all'interno della Dichiarazione⁴, finalizzati a perseguire obiettivi come: la prevenzione dell'inquinamento ambientale, l'eliminazione della povertà da raggiungere con modalità di cooperazione internazionale e la creazione di uno sviluppo che tenesse conto delle future

³ United Nations. "Report of the World Commission on Environment and Development Our Common Future", 1987. <https://digitallibrary.un.org/record/139811?v=pdf>.

Ultimo accesso 3 agosto 2024.

⁴Per visionare i 27 principi della Dichiarazione di Rio consultare il sito: <https://digitallibrary.un.org/record/141565?v=pdf> United Nations. "Rapporto della conferenza delle nazioni unite sull'ambiente e lo sviluppo" 1992. Ultimo accesso 3 agosto 2024.

generazioni.

Furono redatti altri documenti durante la Conferenza di Rio come l'Agenda 21 e la Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste, entrambi non vincolanti a livello internazionale, e la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, la Convenzione sulla diversità biologica, entrambi invece giuridicamente vincolanti.

- *Vertice mondiale dello sviluppo sostenibile – Johannesburg 2002:*

Fu il momento in cui vennero valutati i risultati ottenuti dopo la Conferenza di Rio, evidenziandone soprattutto le difficoltà riscontrate in questo processo.

Il risultato di questo World Summit fu un Piano di attuazione, il quale riconosceva all'Agenda 21 un ruolo fondamentale nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile.

1.2.2. Evoluzione nel contesto europeo

A partire dagli anni 70 molteplici trattati europei vennero approvati, a seguito di una consapevolezza sempre maggiore della necessità di dare rilevanza alle problematiche ambientali.

- *Consiglio Europeo di Parigi 1972:* fu il primo passo verso una politica ambientale comunitaria, venne approvato un programma

d'azione con l'obiettivo di conservare e migliorare l'ambiente e combattere l'inquinamento.

- *Atto unico europeo 1987*: si creò la base giuridica di una politica ambientale comune, attraverso l'introduzione del "Titolo Ambiente" (Titolo VII).

La preservazione dell'ambiente, la protezione della salute e l'uso razionale delle risorse, erano alcuni degli obiettivi inclusi in questo atto.

- *Trattato di Maastricht 1993*: venne approvato il titolo XVI che sancì l'ambiente come settore strategico dell'Unione Europea. Divenne obbligo per gli Stati rispettare il principio della crescita sostenibile e la valutazione del proprio impatto ambientale.
- *Trattato di Amsterdam 1999*: In tutte le politiche settoriali venne inclusa la tutela ambientale.
- *Trattato di Lisbona 2007*: l'UE guadagnò personalità giuridica per poter concludere accordi internazionali.

Tra le iniziative più importanti, come attuazione di questi trattati,

possiamo citare il Green Deal Europeo⁵, un pacchetto di iniziative strategiche che mira ad avviare l'UE sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

1.3. DIMENSIONI DELLA SOSTENIBILITÀ

Alla luce di quanto sopra evidenziato, oggi parlare di sviluppo sostenibile, significa analizzare il conseguimento degli obiettivi sotto quattro punti di vista differenti: ambientale, economico, sociale ed istituzionale.

La sostenibilità, quindi, può essere riassunta attorno a quattro dimensioni essenziali:

- *Sostenibilità ambientale*: ha il fine di non compromettere la qualità e riproducibilità delle risorse naturali, garantendo l'integrità degli ecosistemi e diversità biologica.
- *Sostenibilità economica*: viene indicata come una dimensione essenziale per valutare la sostenibilità ambientale, non possono essere considerate sostenibili le attività che generano uno spreco economico. Deve essere in grado di garantire reddito e lavoro.

⁵Unione Europea. Ultimo accesso 5 agosto 2024.

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/green-deal/#:~:text=Il%20Green%20Deal%20europeo%20è%20un%20pacchetto%20di%20iniziative%20strategiche.un'economia%20moderna%20e%20competitiva>

- *Sostenibilità sociale*: deve essere garantita, nell'accesso a bene e a condizioni di benessere, equità.
- *Sostenibilità istituzionale*: gli elementi che devono essere garantiti sono: democrazia, partecipazione, formazione, informazione e giustizia.

CAPITOLO 2

L'INCLUSIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 9 E 41

2.1. PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE C.3156-B

La legge costituzionale n.1 del 2022 rappresenterà, nel proseguo di questo studio un riferimento fondamentale. Tutta la successiva trattazione riguarderà l'analisi di questa significativa riforma e le relative conseguenze, questo ci permetterà di concentrare la nostra attenzione nella disamina e approfondimento della dimensione ambientale della sostenibilità, tema centrale di questa ricerca. Questa riforma costituzionale, prevede le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione, con il fine di inserire l'ambiente nella nostra Carta, testimoniando la consapevolezza che sia meritevole di tutela specifica, conquistando il carattere di bene costituzionalmente protetto.

Per ottenere questa riforma è stato necessario approvare il progetto di legge costituzionale C. 3156.

I lavori parlamentari hanno preso il via l'8 ottobre 2019, con l'esame in sede referente da parte del Senato della Repubblica delle proposte di legge S. 83, S. 212 e S.1203, della 1° Commissione Affari costituzionali.

Altri disegni costituzionali poi sono stati aggiunti durante l'esame, tra i quali n. 1532, n. 1627, n. 1632, n. 938, n. 2160. L'obiettivo era quello di riuscire a adottare un testo base.

La Commissione avanzò all'Assemblea una modifica, concernente la tutela degli animali. Il 9 giugno 2021 il Senato introdusse una modifica rispetto al testo approvato dalla Commissione, introducendo una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in materia di tutela degli animali, con il risultato di 224 voti favorevoli, 23 astenuti e nessun contrario.

Il medesimo testo venne approvato in prima deliberazione sia dalla Commissione della Camera dei deputati che dalla Camera stessa, con 387 voti favorevoli e nessun contrario.

Lo stesso testo quindi verrà riesaminato dalla Commissione Affari costituzionale del Senato e dall'Assemblea del Senato, che in seconda deliberazione raggiunge la maggioranza dei due terzi ex art. 138 Cost.

Infine ai sensi dell'articolo 99⁶, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, la Commissione riferisce favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, ottenuto dall'esame in sede referente del progetto di legge C. 3156-B.

⁶ Parlamento italiano. «Ai fini della seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce all'Assemblea.» *Regolamento Camera dei deputati*.
Ultimo accesso 7 agosto 2024 <https://legislature.camera.it/files/regolamento/regolamento.pdf>

Questo progetto costituzionale è fondato su tre cambiamenti:

- Il primo cambiamento riguarda l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 9 della Costituzione, dove viene inserita la tutela ambientale
- Il secondo cambiamento avviene all'articolo 41 della Costituzione, intervenendo sia al secondo, sia al terzo comma, inserendo l'ambiente come limite esplicito all'attività economica
- Il terzo cambiamento riguarda l'introduzione di una clausola di salvaguardia, come principio di tutela degli animali, per le regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

2.2. MODIFICA ARTICOLO 9: TESTO ORIGINALE E TESTO MODIFICATO

Il testo costituzionale del 1948, elaborato dai nostri Padri costituenti citava:
*«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»*⁷

Dalla lettura di questo articolo possiamo notare, come i temi del

⁷ Presidenza del Consiglio dei Ministri. "COSTITUZIONE – Normattiva", COSTITUZIONE, ultimo accesso 07/08/2024,
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art9#:~:text=Art.,storico%20e%20artistico%20della%20Nazione.>

cambiamento climatico e delle crisi ambientali non erano ancora presenti e per questo non si era avvertito il bisogno di dover inserire per esplicito il termine “ambiente”, ritenendo che la locuzione “paesaggio” potesse includere anche quest’ultimo.

La legge costituzionale n.1 del 2022, prevede l’aggiunta di un nuovo comma, modificando l’articolo nel modo qui sotto esposto:

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

*Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».*⁸

2.3. ANALISI DEL SIGNIFICATO GIURIDICO DELL’INCLUSIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE

Uno dei primi aspetti da dover sottolineare, che influiscono sulla portata di questa riforma, è che per la prima volta, da quando la Costituzione è entrata in vigore, il legislatore interviene, andando a modificare uno degli articoli

⁸ Presidenza del Consiglio dei Ministri. “COSTITUZIONE – Normattiva”, COSTITUZIONE, ultimo accesso 07/08/2024,

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art9#:~:text=Art.,storico%20e%20artistico%20della%20Nazione>

appartenenti ai dodici principi fondamentali.

Il termine ambiente era già stato inserito all'interno della Carta, con la riforma del 2001, del titolo V, nell'attuale articolo 117, comma 2, lettera s, ma solo come ambito di ripartizioni di competenze fra Stato e Regioni, mentre ora assume i toni di bene costituzionalmente protetto.

Proseguendo con un'analisi del riformato articolo, si può osservare l'introduzione di un nuovo termine: "biodiversità" che va ad affiancare i termini "ambiente" e "ecosistema" presenti nel già citato articolo 117, andando così ad aggiungere un'altra dimensione dell'equilibrio biologico.

Un importante pregio riscontrabile in questa modifica, è l'introduzione dell'ambiente in chiave sostenibile, che possa essere un riferimento a qualcosa di duraturo, che non riguardi soltanto le generazioni presenti, ma anche quelle future.

Non a caso il legislatore che ha revisionato questo articolo ha introdotto il termine "anche" prima di "interesse delle future generazioni", scelta attuata per cercare di mantenere un equilibrio tra un approccio antropocentrico⁹ ed ecocentrico¹⁰.

Viene esplicitato per la prima volta in Costituzione il carattere

⁹ Teoria che considera l'uomo al centro dell'universo

¹⁰ Teoria che valorizza l'amore verso la natura che viene considerato come un elemento astratto

intergenerazionale, che in modo implicito era già presente all'interno della Carta, negli articoli 81¹¹ e 97¹², sintomo di un nuovo approccio costituzionale che in questo nuovo secolo, richiama la responsabilità verso le generazioni future che andranno a subire gli effetti di politiche attuate nel presente. Questa nuova visione è coerente con quanto scritto nell'articolo 2 della Costituzione, che richiede solidarietà, che in questo contesto può essere definita come una solidarietà intergenerazionale.

Ulteriore scelta del legislatore è quella di introdurre una tutela specifica degli animali, riservando a “legge dello stato” i modi in cui questa tutela poi debba essere effettivamente attuata.

In questa riforma possiamo cogliere una particolarità, nella stesura dell'articolo 9 non compare la tutela ambientale come un diritto della persona, rispetto ad altre categorie che all'interno della nostra Costituzione sono classificate come tali (ad esempio articolo 32¹³, 34¹⁴, 38¹⁵).

Questa circostanza porta con sé come conseguenza che, nel caso in cui l'ambiente venga violato, un soggetto non potrà appellarsi direttamente

¹¹ Principio dell'equilibrio di bilancio

¹² Principio della sostenibilità del debito pubblico

¹³ Diritto alla salute

¹⁴ Diritto all'istruzione

¹⁵ Diritto alla sicurezza sociale

all'articolo 9 della Costituzione per trovare tutela, ma dovranno essere definiti da altri i soggetti i modi per arrivare in giudizio

2.4. MODIFICA ARTICOLO 41: TESTO ORIGINALE E TESTO MODIFICATO

Questa riforma costituzionale, non si è limitata ad incidere sui principi fondamentali, ma ha apportato il suo contributo anche alla cosiddetta “Costituzione economica”.

L'originario articolo 41 recitava:

«L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

*La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».*¹⁶

La legge costituzionale n.1 del 2022 è andata a introdurre termini riguardanti la sfera ambientale, come limite all'iniziativa economica privata, al secondo e al terzo comma, modificando così l'articolo:

¹⁶ Presidenza del Consiglio dei Ministri. “COSTITUZIONE – Normattiva”, COSTITUZIONE, ultimo accesso 09 agosto 2024, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art9#:~:text=Art.,storico%20e%20artistico%20della%20Nazione>

«L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali»¹⁷

2.5. EFFETTI DELLA NUOVA FORMULAZIONE COME LIMITE ALLA LIBERTÀ ECONOMICA IN FUNZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

Le modifiche concernenti l'articolo 41 della Costituzione, rappresentano un ulteriore passo verso lo sviluppo che ormai la Repubblica intende perseguire, ovvero uno sviluppo che possa essere sostenibile.

Questa riforma lascia immutato il primo comma e incide invece nei due commi seguenti.

La decisione di non intervenire sul primo comma ci segnala comunque la volontà di considerare l'attività economica libera, ritenuta come una

¹⁷ Presidenza del Consiglio dei Ministri “COSTITUZIONE – Normattiva”, COSTITUZIONE, ultimo accesso 09 agosto 2024,

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art9#:~:text=Art.,storico%20e%20artistico%20della%20Nazione>

espressione della personalità umana, ma le modifiche avvenute nei commi seguenti ci ricordano ulteriormente che questa libertà non può essere indicata come inviolabile.

L'analisi del secondo comma evidenzia come l'attività economica nel suo esercizio ora incontrerà due categorie in più alle quali non potrà arrecare danno, rappresentate dalla salute e dall'ambiente.

Occorre effettuare una precisazione importante, l'affermazione di questi nuovi vincoli non potrà e non dovrà comunque contrastare con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 85/2013¹⁸ la quale afferma la totale inesistenza di un "diritto tiranno".

Con questa sentenza si vuole dichiarare inaccettabile la presenza di un diritto che abbia una supremazia assoluta sugli altri e come il legislatore sia tenuto ad effettuare un bilanciamento tra tutti i valori costituzionali. La sentenza riporta che questo processo debba essere effettuato seguendo criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Il legislatore nel prendere questa decisione, di coordinamento tra diritti in una specifica situazione, dovrà tenere in considerazione alcune variabili come di quest'ultima come: la realtà sociale, il contesto economico, le esigenze del mercato e le

¹⁸ Sentenza 85/2013 della Corte costituzionale, possibile consultarla in versione integrale al link <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=85>

aspettative degli operatori.

L'equilibrio da ricercare nel processo di bilanciamento tra valori contrastanti è la non lesione del “nucleo irriducibile” dei diritti fondamentali.

La modifica del terzo comma conduce il nostro studio verso una riflessione, facendoci rivalutare l'equilibrio tra controlli, programmi e mercato. L'era in cui viviamo, caratterizzata da crisi climatiche, non permette più una corsa sfrenata verso la massimizzazione del profitto, è necessario pertanto un intervento regolativo da parte dello Stato che possa indirizzare l'attività economica verso fini sociali e, dopo la modifica, anche verso fini ambientali.

Questi limiti del mercato sono emersi, sia a seguito di crisi ambientali e sanitarie (Covid-19), ma sono anche dovuti a una nuova visione europea basata sul Green Deal Europeo. Questi elementi hanno sottolineato tutti gli ostacoli di uno sviluppo non sostenibile e hanno allontanato gli Stati dalla neutralità che li aveva caratterizzati nell'ultimo decennio.

Questa nuova impronta costituzionale italiana, ha permesso al nostro paese di allinearsi a molti altri paesi europei che hanno introdotto la tutela ambientale all'interno della loro Costituzione, ma la modifica del terzo comma ci ha proiettato in una cerchia ristretta di Stati che prevedono la possibilità di attuare programmi e controlli sull'attività economica basata

su un'economia verde.

Seguendo questa riflessione, la modifica avrebbe aperto nuovi scenari importanti, basati sul perseguimento di un'economia con un'impronta ecologica, che deve essere promossa e ricercata dal potere pubblico, segnando quindi un ipotetico passaggio dal Welfare State all'Environmental State. (Barozzi Reggiani G. 2024)

L'analisi complessiva dell'articolo 41 ci permette di poter andare ad individuare tre diverse concezioni di economia, ognuna riscontrabile in un comma diverso.

Nel primo comma possiamo ricavare la definizione di *brown o red economy*, è possibile definirla come un modello di sviluppo lineare, che non contempla politiche di sviluppo sostenibile delle risorse, creando così un negativo impatto sull'ambiente e sulla società.

Il secondo comma rispecchia invece la concezione di *green economy*, l'introduzione di limiti all'attività economica ci riconduce ad una produzione che possa seguire uno sviluppo sostenibile, attenta a non recare danno alle categorie enunciate dall'articolo 41.

La *blue economy* in questa analisi invece la si può collegare ad un modello di consumo indirizzato e guidato dal decisore politico che abbia lo scopo di perseguire uno sviluppo incentrato sulla tutela ambientale, rintracciabile nel terzo comma di questo articolo.

CAPITOLO 3

RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA COME STRUMENTO PER RAGGIUNGERE LA SOSTENIBILITÀ

3.1. DEFINIZIONE

In questa parte finale della trattazione andremo ad analizzare un'altra dimensione della responsabilità, oltre alla già citata "responsabilità intergenerazionale" presente nel capitolo precedente.

Introdurremo un ulteriore approfondimento derivante dal modificato articolo 41, come limite all'attività economica e come impegno delle imprese verso il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.

La nuova accezione di responsabilità è riferibile all'azione degli operatori economici, che altro non possono fare che adeguarsi a questa nuovo metodo di produzione responsabile, in modo da rispettare i valori già presenti e appena inseriti in Costituzione.

La responsabilità sociale di impresa (RSI) risulta essere diventata fondamentale per vari motivi, ma l'aspetto che interessa far emergere in questo elaborato è che, nonostante quanto riportato al terzo comma dell'articolo 41, per ottenere uno sviluppo sostenibile non è sufficiente soltanto l'intervento dello Stato attraverso programmi e controlli, ma risulta necessario anche la collaborazione di cittadini e imprese. (De Santis V.)

La definizione maggiormente utilizzata per spiegare questa nuova idea

imprenditoriale è riscontrabile nel Libro Verde della Commissione Europa che definì nel 2001 la responsabilità sociale di impresa come: *“L’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate”*.¹⁹

Da questa formulazione si può evincere che queste azioni sono basate su volontarietà e rappresenta un andare oltre la normativa, rappresenta un cambiamento rispetto a quanto affermava Milton Friedman nel suo libro *“Capitalism and Freedom”*, il quale considerava responsabilità sociale di impresa l’insieme di tutte quelle attività volte ad aumentare il profitto.

La RSI rappresenta, invece, la volontà delle imprese di attuare una serie di politiche che non tendano solo al raggiungimento del massimo guadagno, ma che tengano in considerazione anche il proprio impatto su società e ambiente.

3.2. TRIPLE BOTTOM LINE

Le imprese ormai consapevoli di non poter più perseguire uno sviluppo che non sia sostenibile e obbligate ad adeguarsi a quanto sostenuto dalla Carta costituzionale all’articolo 41, possono trovare un alleato, nel raggiungimento di questo obiettivo, nel modello della *“Tripla linea di fondo”* o *“Triple Bottom line”* (TBL), coniato da John Elkington nel 1997 nel suo libro *“Cannibals with*

¹⁹ Trattato dal Libro Verde – Commissione Comunità Europea, 2001
<https://www.unioncamere.gov.it/csr#:~:text=Nel%20Libro%20Verde%20della%20Commissione,rapparti%20con%20le%20parti%20interessate%22>.

Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business”.

Questa nuova espressione si adegua perfettamente al concetto di RSI sopra esposto.

Per esprimere il grado di sostenibilità delle proprie attività le imprese si avvalgono di questo strumento, che persegue tre obiettivi diversi, che rispecchiano i tre concetti espressi all'interno dei 3 differenti commi dell'articolo 41: prosperità economica, equità sociale e qualità ambientale.

Rappresenta un modello valutativo delle performance di una organizzazione non prendendo in considerazione solo variabili economiche, ma anche l'impatto sociale e ambientale che comportano le loro attività. In particolare, TBL fa richiamo al fatto che il modello di business di un'azienda debba ruotare intorno alle tre P: persone, pianeta e profitto. Queste vanno così intese:

- *Profitto*: questo termine non deve essere inteso soltanto come l'utile ottenuto dall'impresa, ma deve saper garantire una crescita economica che possa perdurare nel tempo e che sia costante.

Le attività messe in atto dall'impresa devono essere in grado sia di non recare danni finanziari all'organizzazione, ma deve poter anche soddisfare tutti i soggetti portatori di interesse (stakeholder).

- *Persone*: questa locuzione racchiude tutte le pratiche che possono andare ad impattare sui soggetti con cui l'azienda intrattiene rapporti. Si parla quindi di soggetti interni all'azienda (dipendenti e

collaboratori) e di soggetti esterni (comunità e paese in cui viene svolta l'attività di impresa).

Le imprese che fanno uso di questo strumento del TBL considerano il benessere dell'impresa interdipendente con quello degli stakeholder.

- *Pianeta*: si fa riferimento all'impatto ambientale. Le aziende dovrebbero perseguire azioni che comportino il minor danno possibile ai sistemi ecologici, mettendo in atto attività sostenibili, utilizzando fonti di energia rinnovabili, limitando lo spreco di energia e utilizzando materiali riciclabile.

Massimizzandole tutte e tre le P, l'azienda può avere un impatto positivo sul mondo e rimuovere gli ostacoli alla crescita.

3.3. PERCHÉ SI FA RICORSO ALLA RSI?

Le ragioni, che spingono le imprese ad intraprendere un percorso verso la responsabilità sociale, possono essere tante.

L'azienda può essere mossa da un senso etico e dalla consapevolezza che si è immersi in un contesto economico dove non se ne può più fare a meno.

Le organizzazioni internazionali richiedono con sempre più forza un'integrazione sostenibile; nel contesto italiano obblighi normativi derivano anche dalla nostra Carta costituzionale, nel già citato articolo 41, altri vincoli sono imposti anche a livello europeo dalla Direttiva

n. 2022/2464.²⁰

La RSI viene, però considerata un elemento importante dalle imprese non solo a causa di obblighi internazionali, ma anche perché può rappresentare una leva di successo per le organizzazioni che ne fanno ricorso.

Il primo grande vantaggio che si può ottenere è il miglioramento della reputazione aziendale. Riuscire a creare un'immagine positiva nella mente del consumatore e dell'investitore risulta essere un grande vantaggio competitivo. In questo contesto l'immagine può essere migliorata attraverso l'impegno dell'azienda verso tematiche sociali e ambientali. Secondo molti studi la RSI contribuisce in maniera positiva nel miglioramento sia del marchio sia della fedeltà del cliente, questa affermazione si fonda sull'attenzione sempre maggiore del consumatore verso tematiche di sostenibilità, che rappresentano una variabile importante da tenere in considerazione nel momento dell'acquisto di un bene o di un servizio. (Laksmono, R., & Purnama, 2024).

La stessa discriminante viene presa in considerazione dall'investitore nella sua azione di impiego del denaro.

Dal punto di vista finanziario, godere di una buona reputazione, può facilitare

²⁰ Direttiva n. 2022/2464 contenente la Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD. Alcune imprese, indicate con criteri precisi sono obbligate a effettuare una comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Le imprese obbligate possiamo trovarle leggendo la direttiva nel link qui esposto:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464&from=IT>

anche l'accesso al credito.

Un altro vantaggio competitivo che può essere raggiunto grazie all'utilizzo della RSI è l'attrattiva nel mercato del lavoro: le imprese che mostrano un interesse concreto alle problematiche ambientali e sociali risultano avere una maggiore capacità attrattiva nei confronti dei migliori talenti.

L'innovazione e la competitività sono altre aree che possono godere di benefici importanti poiché la ricerca di soluzioni a problematiche ambientali e sociali spinge l'impresa ad investire in alternative innovative, che possono aprire opportunità di business. Spesso non è sufficiente agire solo in modo corretto, ma per ottenere un consistente vantaggio competitivo occorre agire in anticipo rispetto ai concorrenti.

Un'innovazione rilevante, spesso nel contesto aziendale, è strettamente collegata alla creatività dei dipendenti, che può essere sfruttata al massimo cercando di ottenere il massimo potenziale che ogni dipendente ha, questo processo è influenzato dalle percezioni dei lavoratori riguardo le politiche di RSI. (Evon L. 2024)

3.4. INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ PER LE IMPRESE

Riuscire a valutare la sostenibilità delle attività compiute da un'impresa non è un processo semplice, essa si può avvalere dell'utilizzo di alcuni indicatori, attraverso i quali è possibile valutare l'impatto ambientale, sociale ed economico dell'intero processo produttivo.

Gli indicatori si differenziano seguendo le distinzioni delle dimensioni della sostenibilità.

Il primo strumento di cui si può avvalere un'organizzazione per l'analisi delle impatto ambientale è il Life Cycle Assessment – LCA (Analisi del ciclo di vita), un indicatore la cui definizione è illustrata dalla norma internazionale ISO 14040²¹.

Questa metodologia si basa sullo studio dell'intero ciclo di vita del prodotto, andando ad individuare le esternalità negative che si riversano nell'ambiente, derivanti dalle varie attività compiute per ottenere il prodotto, partendo dall'estrazione delle materie prime fino al loro smaltimento.

Il fine ultimo di questo strumento è: sia la valutazione dell'impatto ambientale nelle varie fasi del processo produttivo, ma soprattutto permettere all'impresa di poter scegliere materiali e modalità di produzione meno inquinanti.

L'impatto sociale di una organizzazione può essere monitorata attraverso l'uso

²¹ Le norme internazionali ISO sono standard internazionali che hanno lo scopo di andare a migliorare le qualità e la sicurezza di beni e servizi

di un altro indicatore, S-LCA Social Life Cycle Assessment (Valutazione sociale del ciclo di vita), anch'esso richiamato nella norma internazionale ISO 14040.

Risulta essere fondamentale per questo strumento andare ad individuare tutti i portatori di interessi dell'azienda, con il fine ultimo di poter valutare l'impatto sociale con cui deve confrontarsi ogni categoria di stakeholder.

Il processo di valutazione di entrambi gli indicatori è formato da quattro fasi:

- Definire un campo di applicazione e l'obiettivo
- Fornire un elenco di input e output di un sistema
- Valutazione del potenziale impatto
- Analisi dei risultati

L'ultima dimensione della sostenibilità, ovvero quella economica, può essere valutata utilizzando il LCC – Life Cycle Costing (Stima dei costi del ciclo di vita).

Questo strumento risulta essere molto utile per l'impresa, perché espone dei costi che non sono contenuti all'interno del prezzo di acquisto. Attraverso questa analisi vengono espone tutte le spese sostenute dall'organizzazione, dalla produzione fino allo smaltimento del prodotto, permettendo di mettere in risalto, anche, l'impatto delle esternalità ambientali dal punto di vista monetario.

3.5. LA COMUNICAZIONE NELLA RSI

Il percorso verso la realizzazione di politiche socialmente responsabili, per un'impresa, non si conclude nella mera attuazione delle singole attività, ma è necessario che questo impegno venga comunicato internamente ed esternamente, in modo da poter usufruire di tutti i vantaggi che questo stile imprenditoriale porta con sé.

I destinatari di queste politiche saranno tutti gli stakeholder, con i quali non è più sufficiente avere soltanto contatti sporadici, ma è necessario creare un flusso informativo continuo, attraverso un piano integrato della comunicazione, e renderli soggetti attivi di questo cambiamento che sta vivendo l'impresa per adeguarsi alle continue richieste che derivano dal contesto economico e sociale in cui l'organizzazione è immersa.

Questa tipologia di comunicazione si differenzia dalla tradizionale comunicazione commerciale, l'obiettivo ultimo qui non è andare a valorizzare il prodotto, ma comunicare il cambiamento, creare un'identità e un significato, gestire gli stakeholder, migliorare l'immagine, legittimità e responsabilità.

(Crane A., Glozer S. 2016)

La comunicazione per essere credibile, deve rispettare tre principi fondamentali.

Il messaggio trasmesso deve essere chiaro, facilmente interpretabile dal pubblico a cui ci stiamo rivolgendo, accurato, l'azienda è tenuta a diffondere

soltanto la verità, e pertinente, il mezzo di comunicazione deve essere adeguato alla categoria di persone a cui è rivolto.

3.5.1. Strumenti di comunicazione

L'impresa può usufruire di diversi strumenti per comunicare il proprio impegno verso tematiche sociali e ambientali. Qui di seguito andremo ad illustrare le principali categorie:

3.5.1.1. Certificazioni sociali

Un'organizzazione può ottenere varie certificazioni a testimonianza del proprio impegno sociale, tra cui:

- SA 8000

Rappresenta uno standard volontario, che può essere adottato da tutte le tipologie di imprese che vogliono certificare il loro rispetto dei diritti dei lavoratori.

- Norma BS OHSAS 18001

In questa norma sono contenuti i principi che un'impresa deve rispettare per poter usufruire di un sistema di gestione che permetta di monitorare la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro

3.5.1.2. *Certificazioni ambientali*

Le imprese che intendono dimostrare di operare con processi con un basso impatto ambientale possono ottenere varie certificazioni:

- ISO 14001: è uno standard internazionale, che guida le organizzazioni verso un miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.
- ISO 50001: Si usufruisce di questo standard internazionale per gestire al meglio il consumo energetico.
- EMAS: Proposto dall'Unione Europea, ha la stessa finalità dell'ISO 14001, con le sole differenze che, questo strumento si può applicare anche ai siti e qui viene richiesta una dichiarazione ambientale pubblica.
- Ecolabel UE: marchio che caratterizza prodotti realizzati con un basso impatto ambientale.
- Certificazione dell'impronta ambientale: strumento di misurazione dell'impatto ambientale di un prodotto nel suo intero ciclo di vita.

3.5.1.3. Bilanci

Una serie di documenti possono essere redatti dall'impresa per testimoniare l'adozione di politiche socialmente responsabili:

- Bilancio sociale: documento complementare al bilancio d'esercizio, che utilizzando diversi indicatori, rappresenta le prestazioni sociali di un'organizzazione, che ha per destinatari gli stakeholder.
- Bilancio di sostenibilità: documento più esaustivo rispetto al bilancio sociale, in quanto al suo interno comprende un'analisi di tutte e tre le dimensioni della sostenibilità.
- Bilancio ambientale: documento che illustra le relazioni tra impresa e ambiente, esponendo sia dati sull'impatto ambientale, ma anche gli sforzi dell'impresa per ridurlo.
- One Report: bilancio che possa conciliare in un unico strumento contabile sia informazioni finanziarie e sia quelle non finanziarie

CONCLUSIONI

Il presente studio si è posto l'obiettivo di dimostrare come il tema della sostenibilità non possa più rappresentare un fenomeno trascurabile da istituzioni pubbliche e privati, indicando il ruolo che entrambe le categorie di soggetti possono assumere in questo percorso.

I risultati ottenuti dagli studi effettuati sulle modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione hanno permesso di apprezzare i vantaggi che questa riforma costituzionale ha portato con sé. L'introduzione della tutela ambientale tra i principi fondamentali ha permesso al nostro paese di adeguarsi ai dettami europei e di allinearsi con le altre Carte costituzionali europee.

Di conseguenza alle modifiche avvenute all'articolo 41 è difficile poter pensare che questo possa comportare un cambiamento nell'obiettivo principale dell'impresa ovvero quello economico, ma attraverso questo intervento legislativo si è arrivati a due obiettivi importanti: il primo è che le aziende saranno obbligate a rispettare vincoli ambientali e sociali, il secondo è il completamento dell'articolo con l'inserimento della dimensione ambientale a fianco a quella sociale ed economica già presenti nell'articolo, in modo da poter rappresentare a pieno la definizione di sostenibilità.

Questo studio ha permesso inoltre di dimostrare come il raggiungimento degli obiettivi proposti dalla riforma possono essere perseguiti non solo grazie agli aspetti

prescrittivi della norma, ma anche tramite l'adesione volontarie a pratiche di RSI, potendo godere di tutti i vantaggi che questa scelta comporta.

Considerando il notevole aiuto che si può ottenere dalle imprese private che decidano di adottare questo stile imprenditoriale, ben si comprendono le policy comprendenti incentivi fiscali per aziende che intendano perseguire questa strada, tra i quali possono essere citati a livello nazionale: “Nuova Sabatini Green”, “New Green Deal Italiano” o “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”.

Bibliografia

BALLUCCHI F., FURLOTTI K., *La Responsabilità Sociale delle Imprese: un percorso verso lo sviluppo sostenibile. Profili di governance e di accountability*, Giappichelli G. Editore. 2017. P.4, 48-50.

BLASI S., SEDITA S. “Green marketing: Nuove sfide per il settore energetico”. Franco Angeli Edizioni. 2023. P. 46-49.

BRUNELLA A. “La responsabilità sociale. Evoluzioni, attori, comunicazione, rendicontazione e misurazione”. Franco Angeli Edizioni. 2018. P.141-142.

BRUNELLI P., *Sviluppo Sostenibile, Una teoria diventata essenziale*, Edi&Sons Editore. 2014. P.6-7.

CRIVELLARO M., VECCHIATO G., SCALCO F. “Sostenibilità e rischio *greenwashing*”. *libreriauniversitaria.it* Editore. 2012. P. 81-82.

ELKINGTON J., “*Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*”. John Wiley and Sons Ltd. 1999.

FRIEDMAN, M., & SNOWDEN, “*Capitalism and Freedom*”. University of Chicago Press. 2002.

IANDOLO F., CAPUTO F., *La creazione di valore tra economia, impresa e sostenibilità*, Nuova cultura Editore. 2018. P.60-65.

KLÖPPFER W., GRAHL B. “*Life Cycle Assessment (LCA). A Guide to Best Practice*”. Wiley Editore. 2014.

TENUTA P., *Indici e modelli di sostenibilità*, F. Angeli Editore, 2009. P.16-17, 19.

Sitografia

Unione Europea. Parlamento europeo.

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-general-e-quadro-di-riferimento>

Senato della Repubblica. *“Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente. A.C. 3156-B”*. Dossier 7 febbraio 2022. P. 3-5

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01331845.pdf>

De Santis V. *“La Costituzione della transizione ecologica. Considerazioni intorno al novellato art. 41 della Costituzione”*. Nomos, le attualità del diritto. P. 1-2, 5, 14, 18, 22-24.

<https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2023/05/De-Santis-Costituzione-della-transizione-ecologica.pdf>

Servizio studi del Senato. *XVIII legislatura TUTELA DELL’AMBIENTE IN COSTITUZIONE Note sull’A.S. n. 83 e abbinati-A*. Dossier n. 396. 2021. P. 3-7.

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01299303.pdf>

De Leonardis F. *“La riforma “bilancio” dell’art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell’art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura”*. ApertaConrada, Riflessioni su società, diritto, economia. 28 febbraio 2022. P. 2-5,13-14.

<https://www.apertacontrada.it/wp-content/uploads/2022/02/FDeLeonardis28022022.pdf>

Buzzacchi, C. *“ATTIVITÀ ECONOMICHE E AMBIENTE NEL PRISMA (O MANTRA?) DELLA «SOSTENIBILITÀ»”*. RIVISTA AIC. 27 novembre 2023. P. 208, 212-215, 216-226

https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/4_2023_09_Buzzacchi.pdf

Reggiani Barozzi G. *“La “funzione sociale della tutela dell’ambiente” alla luce della revisione costituzionale del 2022 e del più recente quadro giuridico europeo”*. Federallismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. 20 marzo 2024. P. 48, 68-69

https://www.astrid-online.it/static/upload/baro/barozzi-reggiani_federalismi.pdf

Morabito R. *“Lo Speciale”*. ENEA, Unità Tecnica Tecnologiche Ambientali. 2012. P. 1-2

<https://www.eai.enea.it/component/jdownloads/?task=download.send&id=1029&catid=51&Itemid=2267>

“Le cose nuove del XXI secolo. Dizionario di dottrina sociale della Chiesa”. Vita e Pensiero 2021. P. 273

<https://publicatt.unicatt.it/retrieve/e309db6f-611b-0599-e053-3705fe0a55db/210000-Molteni-Responsabilit%C3%A0-sociale-Dizionario-DSC.pdf>

Union Camere

<https://www.unioncamere.gov.it/csr#:~:text=Nel%20Libro%20Verde%20della%20Commissione,rapporti%20con%20le%20parti%20interessate%22.>

Marinario M. “*Triple Bottom line approach e nuovi paradigmi etico-sociali. Verso l’impresa etica, ecosostenibile e equosolidale.*” Costo Zero. P. 68

http://www.studiodilegalemarinaro.it/img_up/FF-19-MARINARO%20CSZ%2003-2008.pdf

COŞKUN ARSLAN M, KISACIK H. “*The Corporate Sustainability Solution: Triple Bottom Line*”. The Journal of Accounting and Finance. 2017. P. 25-28

<http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/3418/harunkisacik.pdf?sequence=1>

Sancassiani W. Elena F. Ceranovi L. “*Responsabilità Sociale d’Impresa Guida di sintesi e Buone Pratiche locali*”. Confindustria Modena, Gruppo Giovani Imprenditori. 2008. P.11

<https://www.focus-lab.it/wp-content/uploads/2015/06/Guida-RSI-Confindustria-MO-copia.pdf>

Lim, Evon . “*The Influences of Employees’ Corporate Social Responsibility (CSR) Perceptions, Perceived Organisational Support, and Inclusive Leadership on Employee Creativity: the Mediating Role of Psychological Safety*” Masters thesis, Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology.

<https://eprints.tarc.edu.my/29959/>

Laksmono, R., & Purnama, K. D. (2024). The Relationship Between Corporate Social Responsibility, Brand Image, and Customer Loyalty: A Case Study of Le Minerale Consumers. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(2), 2125 - 2137.

<https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.796>

Balocco V. “*Dichiarazione non finanziaria: cos’è, chi deve realizzarla e perché è importante*”. NetworkDigital360. 2024

<https://www.esg360.it/normative-e-compliance/dichiarazione-non-finanziaria-cose-chi-deve-realizzarla-e-perche-e-importante/>

“*Responsabilità sociale d’impresa: un imperativo per gli imprenditori di successo. Sostenibilità, benessere sociale e protezione dell’ambiente*”. Conflavoro, Piccole medie imprese. 2024

<https://www.conflavoro.it/responsabilita-sociale-impresa/>

Agenzia regionale per il lavoro. Emilia Romagna
<https://www.agenzia lavoro.emr.it/impreser/responsabilita-sociale-impreser-rsi>

Rete Clima.
<https://www.reteclima.it/lca-life-cycle-assessment-analisi-del-ciclo-di-vita/>

Economiacircolare.com
<https://economiacircolare.com/glossario/life-cycle-costing/#:~:text=Il%20Life%20Cycle%20Costing%2C%20che,produzione%20alla%20fase%20di%20smaltimento.>

Gruppo di lavoro “integrazione della csr nella strategia aziendale. “GOVERNANCE E DIFFUSIONE INTERNA DELLA CULTURA SULLA CSR”. Impronta Etica. P. 6
<https://www.improntaetica.org/wp-content/uploads/2013/07/Rep>

Crane A. Glozer S. “*Researching Corporate Social Responsibility Communication: Themes, Opportunities and Challenges*”. Journal of Management Studies. 2016.
<https://doi.org/10.1111/joms.12196>

Social Accountability International. “*Social Accountability 8000 Standard Internazionale*. 2014, P.4
https://www.inpa.it/certificazioni/SA8000%202014_ITA_finale.pdf

OHSAS 18001:2007 - Sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro. 2007. P. 6
https://www.repertoriosalute.it/wp-content/uploads/2017/10/OHSAS_18001_2007_ITA.pdf

Mancino V. Da Milano U. “Guida alle certificazioni ambientali”. Confcommercio. 2024
<https://www.confcommercio.it/-/certificazioni-ambientali>

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza.
<https://www.mase.gov.it/pagina/ecolabel-ue>

Gubelli S. “Il bilancio di sostenibilità Standard e strumenti per rendicontare l’impegno socio-ambientale”. Pearson Editore. P. 1-2
<https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/diritto-economia/area-giuridico-economica/proposte-didattiche/approfondimenti/AREE-DISCIPLINARI-PARAMOND-Dicembre-2020-PDF-Gubelli-Bilancio-sostenibile.pdf>

CID Software Studio S.p.A. “IL BILANCIO AMBIENTALE DATI 2016”. 2016. P. 5
https://www.cidsoftware.it/wp-content/uploads/2018/01/IL-BILANCIO-AMBIENTALE-dati-2016_pubblico.pdf